

ALLEGATO =B= AL N. 17635/8439 DI REP.

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico locale denominata PADANIA ACQUE S.p.A..

La società opera in affidamento diretto, quale gestore unico del servizio idrico integrato, da parte dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona (come da contratto di servizio), garantendo l'unitarietà della gestione del servizio pubblico sopraccitato.

2. Ai sensi della normativa vigente la società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci che affidano il servizio idrico integrato.

Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli enti pubblici soci. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico Socio che affida per il tramite del sopraccitato Ufficio d'Ambito il servizio idrico integrato effettua sulla società, attraverso le proprie strutture, sulla base delle rispettive e specifiche competenze, il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonché controlli infra-annuali sull'attività tecnico-amministrativa.

ARTICOLO 2 – SEDE

1. La società ha sede in Cremona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.

2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata dall'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- servizio idrico integrato, come definito dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;

- studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza

comunale, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;
- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;
- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate, per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua et similia;
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione;
- raccolta e rilevazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, e registrazione su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, la quale potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. La Società ha l'obbligo di contabilità separata per ciascun servizio affidato o svolto.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI – SOCI –TRASFERIMENTI – PRELAZIONE

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari a Euro 33.749.473,16 (trentatremilionisettecentoquarantanovemilaquattrocentosettantatre/16) diviso in numero 64.902.833 (sessantaquattromilioninovecentoduemilaottocentotrentatre) azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 (zero/52) euro ciascuna.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.

3. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 c.c..

4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 c.c..

ARTICOLO 6 – AZIONI

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia né in godimento.

ARTICOLO 7 – VERSAMENTI

1. Versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTI

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 9 – SOCI

1. Vista la particolarità dell'attività propria della società e le specificità del modello organizzativo – gestionale riferibile alla normativa speciale, gli azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici e, in particolare, enti locali della Provincia di Cremona.

ARTICOLO 10 – ADESIONE – DOMICILIO

1. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea dei soci, anche se anteriori all'acquisto di detta qualità. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTI DELLE AZIONI – PRELAZIONE

1. Le azioni sono nominative e trasferibili soltanto a enti locali della Provincia di Cremona. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente non ha effetto nei confronti della società e non può essere annotato sul libro dei soci.

2. Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione, deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

3. Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti.

A. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni di cui trattasi, del valore loro attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come avente causa. Tale ultimo deve, in ogni caso, soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1. L'Organo Amministrativo provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta devono manifestare all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono, altresì,

dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C. Nel caso in cui la comunicazione di cui al precedente paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare il trasferimento delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c..

D. Nel caso in cui la medesima comunicazione di cui al paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni espresse nella comunicazione predetta.

E. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..

F. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano, altresì, dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la predetta prelazione, l'Organo Amministrativo, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali; tale o tali ultimi soci potranno rendersene acquirenti, entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H. Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, nonché per effetto di quanto indicato nell'articolo 9, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni contenute nei sopra citati commi si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della società.

TITOLO III – DIRITTI DEI SOCI - COMITATO CONSULTIVO – ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12 – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto delle attività previste nell'oggetto sociale, che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, presuppone e comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo ai sensi di legge.

2. La società gestisce le attività in via esclusiva a favore degli azionisti e, in ogni caso, nell'ambito del territorio di competenza degli azionisti medesimi, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del presente statuto. 3. Il controllo analogo è

esercitato anche per il tramite dell'attività del Comitato consultivo, istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società.

4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali società controllate, con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato consultivo approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci e negli statuti delle predette società.

ARTICOLO 13 – COMITATO CONSULTIVO: NOMINA, COMPOSIZIONE, SEDE

1. Il Comitato consultivo è composto da 11 membri, scelti tra gli Amministratori degli enti locali azionisti della società, in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale e demografica ed i soci con minori azioni.

2. I componenti sono eletti nella prima Assemblea utile degli azionisti; sei su undici sono eletti su designazione del rappresentante legale dell'Ente che affida il servizio, mentre gli altri cinque componenti sono eletti dall'Assemblea.

3. I membri del Comitato consultivo durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato consultivo sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratore oppure nel momento in cui scade il mandato dell'Amministrazione che li ha espressi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, mediante convocazione di apposita Assemblea.

4. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi, per lo svolgimento delle relative funzioni, ai componenti del Comitato consultivo, fatto salvo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 14 – COMPETENZE

1. Il Comitato consultivo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari, con esclusione del collegio sindacale con cui si confronta ai sensi del comma 4 del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato esercita sull'attività della società e sull'operato dell'Organo Amministrativo i seguenti poteri di:

- iniziativa (controllo "ex ante");
- monitoraggio (controllo "contestuale");
- verifica (controllo "ex post").

2. Il Comitato consultivo esprime un parere sui seguenti atti assunti dall'Organo Amministrativo:

- a) budget di esercizio, piani strategici, industriali, finanziari, economici e patrimoniali, programmi annuali e pluriennali delle attività di servizio e budget annuale e pluriennale degli investimenti, in stretta coerenza con i principi di sana gestione;
- b) piano del fabbisogno del personale, budget annuale di spesa per il personale e indirizzi di politica organizzativa;
- c) proposte di acquisti, alienazioni e/o conferimenti di partecipazioni e/o beni immobili, oppure proposte di acquisti, alienazioni, conferimenti, affitti e/o scorpori di aziende o di rami di azienda;

3. Il Comitato consultivo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e a tal fine formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e dell'Organo

Amministrativo ed esprime pareri ed indirizzi sui reports gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, da parte dello stesso Organo Amministrativo.

4. Il Comitato consultivo formula pareri:

- sulle linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;
- per gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Amministrativo;

5. Il Comitato:

- si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001;
- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate;
- almeno una volta per esercizio, in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria, riferisce sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente;
- informa gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

6. Il Comitato consultivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 7 componenti ed è presieduto da un componente scelto dal Comitato stesso fra i componenti eletti su designazione del rappresentante legale dell'Ente che affida il servizio. In caso di sua assenza o impedimento, la seduta è presieduta da un componente eletto a maggioranza dal Comitato stesso. Il Comitato delibera, nelle materie di propria competenza, con il voto favorevole di almeno 7 componenti; di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

7. Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato stesso che lo adotta con le maggioranze di cui al periodo precedente.

8. Il Comitato consultivo può chiedere all'Organo Amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività e formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio affidato. Qualora ciò si verifichi l'Organo Amministrativo dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

9. Il Comitato consultivo, deliberando con le maggioranze previste dal comma 5 del presente articolo, può convocare l'Assemblea anche al fine di sottoporre all'approvazione della medesima gli atti sui quali esprime il proprio parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

10. Il Comitato consultivo è convocato in via ordinaria da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando l'Organo Amministrativo rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza di quest'ultimo e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni membro del Comitato;
- b) dell'Amministratore unico o di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari secondo legge.

ARTICOLO 16 – ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- c) il Collegio Sindacale.

La società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società non corrisponde ai componenti degli organi societari trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

2. La Società è dotata, altresì, di un Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i., adottato dalla società medesima.

TITOLO IV – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE – PRESIDENZA –
COMPOSIZIONE E DIRITTO DI VOTO – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI –
ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 18 – CONVOCAZIONE

1. Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge e quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, del presente Statuto, l'Assemblea deve essere convocata, anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio in cui la stessa opera, dall'Amministratore unico (o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione) ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e, comunque, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero - nei casi consentiti dalla legge - non oltre centottanta giorni dalla suddetta chiusura dell'esercizio.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e, eventualmente, il giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito o consegnato ai soci, all'Amministratore unico o ai membri dell'Organo Amministrativo, laddove presente, ed ai membri effettivi del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica, di cui sia stata confermata la ricezione, in modo tale che ne sia provato il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni ed esibirle in Assemblea, qualora ve ne fosse la necessità.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi, sia amministrativo che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' consentita la convocazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura della società o a particolari esigenze. L'Organo Amministrativo segnala nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 19 – PRESIDENZA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, laddove presente tale ultimo Organo Amministrativo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà presieduta dal Vice-Presidente o, in ultima istanza, dalla persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza del capitale presente.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea costituiscono il verbale sottoscritto dal Presidente dello stesso organo societario e dal segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa. Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.

ARTICOLO 20 – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento alla seduta.

ARTICOLO 21 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria richiede in prima convocazione la presenza dei soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta, fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale presente, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato, fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

ARTICOLO 22 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

2. Ai sensi di legge, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo, con nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di organo collegiale;
- la determinazione del compenso spettante complessivamente ai componenti dell'Organo Amministrativo;
- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;
- la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 C.C.;
- la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea avrà, altresì, competenza esclusiva in merito a:

- le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso spettante ai sensi del successivo art. 36;
- la nomina del Comitato consultivo, in conformità all'articolo 13;
- l'approvazione, dietro proposta dell'Organo Amministrativo, del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o

pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia;

- l'approvazione delle operazioni strategiche della società e di quelle comportanti la modifica del perimetro del gruppo;

- le deliberazioni inerenti e conseguenti a decisioni adottate dall'Ufficio d'Ambito competente sul territorio dove la Società opera, che implicino operazioni societarie straordinarie, che non siano per legge attribuite alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

- l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società, ovvero la cessione di aziende o di rami di azienda, la cessione di quote e/o azioni;

- l'approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato consultivo.

L'Assemblea straordinaria delibera ai sensi dell'art. 2365 c.c. sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE – COMPOSIZIONE – FUNZIONAMENTO – ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 23 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali riveste il titolo di Presidente, e due Sindaci supplenti, a scelta dell'Assemblea. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

2. Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti, nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito, mentre l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero statuito.

3. I nuovi sindaci, comunque, durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

4. I componenti del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.

ARTICOLO 24 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; è, inoltre, chiamato ad esprimere una proposta motivata all'Assemblea degli azionisti in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 25 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale nel quale occorre indicare gli aspetti salienti relativi ai fatti oggetto di discussione, tra cui la presenza di eventuali sindaci dissenzienti con la deliberazione, che hanno diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 26 – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La società è dotata di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali, nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

TITOLO VI – ORGANO AMMINISTRATIVO – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE
– FUNZIONAMENTO – COMPENSO – DELIBERAZIONI – ATTRIBUZIONI – PRESIDENTE
– RAPPRESENTANZA – DELEGHE E ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 27 – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. L'Organo Amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea di disporre, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Nel caso in cui l'Assemblea deliberi che l'Organo Amministrativo sia composto da tre o da cinque membri, designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e nelle nomine dell'organo collegiale viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

2. In presenza di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione - nella prima adunanza dopo la nomina - provvede a nominare al proprio interno un Vice-Presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera b) del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

3. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organo Amministrativo coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile, da specifiche disposizioni di legge o dall'applicazione del modello organizzativo e gestionale, adottato dalla società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

5. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio degli amministratori quello risultante dai libri sociali.

6. In presenza di organo collegiale, qualora intervenga la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede senza indugio a sostituirli.

7. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.

ARTICOLO 28 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. In presenza di organo collegiale, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi sono presiedute dal componente più anziano di età.

2. Le funzioni di segretario, su proposta del Presidente, sono demandate dal Consiglio di Amministrazione a un proprio componente, ovvero a un dipendente della società, ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società.

3. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dal Segretario medesimo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nei territori in cui opera la società, ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno

convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

5. Ferme restando diverse e imperative disposizioni di legge, la convocazione - con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno - è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione è preventivamente trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comitato consultivo.

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

8. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio dei sindaci, tutti si dichiarano informati della riunione e degli argomenti posti in discussione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9. Nel caso di Organo Amministrativo monocratico, l'Amministratore unico trasmette al Comitato consultivo e al Collegio sindacale l'indicazione degli argomenti e della data in cui intende assumere le proprie decisioni al riguardo. Le decisioni dell'Amministratore unico sono formalizzate nel relativo libro.

ARTICOLO 29 – COMPENSO

1. All'Amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 22.

ARTICOLO 30 – DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dello stesso organo.

ARTICOLO 31 – ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Organo Amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, fermo l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 1, comma 2, ed art. 14. Fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dal presente statuto, l'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

In tal senso l'Organo Amministrativo, in esecuzione degli approvati strumenti programmatici, ha i poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli sui principali atti di ordinaria amministrazione. Se costituito in forma collegiale può, inoltre, attribuire deleghe di gestione ad uno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile, nel rispetto dei limiti di cui al vigente Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e, più precisamente, dell'articolo 11, comma 9, lettera a) del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. In tale ipotesi, l'Organo Amministrativo dovrà definire con precisione

i limiti della delega, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega. Il delegato ha l'obbligo di riferire ogni tre mesi all'Organo Amministrativo ed al Collegio sindacale. La delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento dei compensi complessivi dell'Organo Amministrativo. Ai sensi di legge, è tuttavia ammessa una differente attribuzione di compensi tra i membri in relazione alle deleghe attribuite.

2. Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;
- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- la nomina, la revoca del Direttore Generale di cui all'art. 35 dello Statuto;
- la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, sulla base delle linee guida adottate dal Comitato consultivo;
- l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs. 231/2001, in coerenza con gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottati dal Comitato consultivo;
- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- l'approvazione e la modifica di Regolamenti Interni in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture e di selezione del personale.

3. Non sono, altresì, delegabili la definizione dei piani di programma annuali e pluriennali, dei budget di esercizio, della politica generale degli investimenti e delle tariffe, delle convenzioni e degli accordi con gli enti pubblici soci attinenti i servizi affidati, l'acquisto e il trasferimento di partecipazioni, di obbligazioni, di titoli in genere, di aziende o rami aziendali, di beni immobili e diritti immobiliari di valore superiore a 200.000 Euro, l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi di importo superiore a 200.000 Euro.

L'Organo Amministrativo riferisce al Comitato consultivo, partecipando alle relative sedute, sull'andamento della gestione, nonché sulle operazioni rilevanti - per dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla società o dalle sue eventuali controllate e, comunque, riferisce sulle operazioni nelle quali l'Organo Amministrativo medesimo abbia un interesse per conto proprio o di terzi e in tutti i casi di scostamento rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea.

ARTICOLO 32 – PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione,:

- a) ha la rappresentanza legale della società, come meglio precisato nell'articolo 33;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) intrattiene i rapporti con i soci della società;
- d) compie tutti gli atti dei quali ha facoltà in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 33 – RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado spetta all'Amministratore unico (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione).

2. L'Amministratore unico (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione) ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare

procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

3. L'Amministratore unico (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

4. In presenza di organo collegiale, in caso di prolungato e grave impedimento del Presidente la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al Vicepresidente.

ARTICOLO 34 – DELEGHE E ATTRIBUZIONI

1. E' facoltà dell'Organo Amministrativo accordare la firma sociale, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta ai dirigenti, funzionari e/o altro personale; nominare procuratori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della società.

TITOLO VII – DIREZIONE – REVISORE LEGALE

ARTICOLO 35 – DIRETTORE GENERALE

1. L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale.

2. L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

ARTICOLO 36 – REVISIONE LEGALE

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore legale è conferito, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII – BILANCIO SOCIALE ED UTILI

ARTICOLO 37 – BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, l'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni quando particolari o speciali esigenze lo richiedano.

ARTICOLO 38 – UTILI

1. Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

- a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;
- c) la rimanente parte, secondo deliberazione Assembleare.

TITOLO IX – SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 39 – SCIoglimento

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 40 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché i provvedimenti inerenti le Società a controllo pubblico.

2. Le disposizioni relative la composizione e nomina dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 27, troveranno applicazione a partire dal primo rinnovo del medesimo Organo Amministrativo successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

F.TO CLAUDIO ROMEO BODINI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)